



Città di  
Cologno Monzese

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 17 del 02/05/2022

**OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue**, addì **due** del mese di **Maggio**, alle ore **18:45**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Municipale - Villa Casati**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, pubblica, di seconda convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio **Gianfranca Tesauro**, il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Vittorio Carrara.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:

1	ROCCHI ANGELO	Sindaco	14	DACREMA VALENTINO	Consigliere
2	TESAURO GIANFRANCA	Presidente Consiglio	15	ESPOSITO FRANCESCO ANTONIO GIUSEPPE	Consigliere
3	ANGELUCCI MIRCO	Consigliere	16	GARIPOLI BARBARA VIRGINIA	Vice Presidente
4	AROSIO ANDREA	Consigliere	17	GIULIANO SALVATORE MASSIMO	Consigliere
5	BARBARISI VINCENZO MARIA	Vice Presidente	18	MANZI LOREDANA CONSIGLIA	Consigliere
6	BARLASSINA FRANCESCO LUIGI	Consigliere	19	MAZZAMUTO MATTEO LUCA ANDREA	Consigliere
7	BRIGUGLIO AMELIA	Consigliere	20	MOTTA MONICA	Consigliere
8	CALABRESE GAETANO	Consigliere	21	PANDISCIA ROCCO GIOVANNI	Consigliere
9	CHIESA FABRIZIO	Consigliere	22	PELLEGRINO LEONARDO	Consigliere
10	CIRILLO ANTONIO	Consigliere	23	ROMAN TOMAT ALESSANDRA	Consigliere
11	CIRILLO FEDERICO	Consigliere	24	RONZINO CARLO	Consigliere
12	COCCIRO GIOVANNI	Consigliere	25	VELLUTO ANTONIO	Consigliere
13	CUONO ROBERTA	Consigliere			

Risultano assenti i consiglieri: AROSIO A., BARBARISI V., CALABRESE G., COCCIRO G., CUONO R., DACREMA V., GIULIANO S., MANZI L., MAZZAMUTO M., MOTTA M., ROMAN TOMAT A., RONZINO C., VELLUTO A.

Sono pertanto presenti **n. 12** componenti.

Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: PEREGO DANIA, DI BARI GIUSEPPE, LO VERSO SALVATORE, BRASACCHIO ROSALIA, DATTILO DANIELA, DELLA VELLA FABIO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO :** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

**IL PRESIDENTE** dà lettura dell'oggetto previsto al n. 5) dell'ordine del giorno con oggetto: "*Tassa sui rifiuti (TARI) determinazione delle tariffe e agevolazioni anno 2022*" e cede la parola all'Assessore Brasacchio R. per relazionare in merito;

**RELAZIONA** quindi l'Assessore Brasacchio R., così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

**INTERVIENE** il Consigliere Pandiscia R. il quale chiede una breve sospensione dei lavori consiliari;

**IL PRESIDENTE** sospende quindi i lavori consiliari;

**DOPO** una breve sospensione, il Presidente riapre la seduta e dispone che il Segretario provveda all'appello, a seguito del quale risultano presenti n. 11 Consiglieri e assenti n. 14 Consiglieri (Arosio A., Barbarisi V., Calabrese G., Cocciro G., Cuono R., Dacrema V., Giuliano S., Manzi L., Mazzamuto M., Motta M., Pellegrino L., Roman Tomat A., Ronzino C., Velluto A.)

**IL PRESIDENTE** prende atto che nessun Consigliere chiede di intervenire e che nessun Capogruppo chiede di esprimere dichiarazione di voto;

**DOPODICHE'**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore Brasacchio R., così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

**VISTA** la Legge del 7 dicembre 2013, n. 147, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

**VISTA** la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che ha abrogato la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore solamente la parte relativa alla TARI;

**VISTI** l'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate e il comma n. 682, art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.*

360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** il D.lgs. del 3 settembre 2020 n. 116, (c.d. "Codice dell'Ambiente") recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

**VISTO** l'articolo 3, comma 5 *quiquies*, del D.L. del 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

**VISTO** l'art. 8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, il quale disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", la quale ha introdotto nuovi criteri per la quantificazione del Piano Economico Finanziario TARI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, recante: "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**VISTA** la determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**VISTO** il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 settembre 2014 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28 giugno 2021;

**PRESO ATTO** che:

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *"il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 *bis* del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15 *ter* del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504;

**PRECISATO** altresì che:

- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 *bis* del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al

servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

- con l'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 viene stabilita che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinate dal nuovo metodo tariffario (MTR) regolamentato dall'Autorità di controllo ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
  1. il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
  2. la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
  3. i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;

**RITENUTO** opportuno nella determinazione delle tariffe, nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", utilizzare lo strumento previsto dal comma 652, art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, che consente l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe Tari da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, commi 15, 15 *bis* e 15 *ter*, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 *bis* del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**RITENUTO** di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti .."*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**CONFERMATA** la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 39% a carico delle utenze domestiche;
- 61% a carico delle utenze non domestiche;

**RITENUTO** opportuno:

- intervenire con misure agevolative TARI 2022 a favore delle utenze domestiche disagiate;
- adottare, quale indicatore del disagio economico, l'indicatore ISEE relativo all'anno 2021;
- stabilire riduzioni percentuali della parte variabile della tariffa, in funzione delle fasce ISEE, considerate in analogia alle fasce ISEE del bonus per l'energia elettrica, nella misura del 60% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei famigliari il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 8.265 euro, e nella misura del 30% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 20.000 euro;

**DATO ATTO** che oltre alla predetta riduzione della tariffa sono disposte le riduzioni contenute nel sopracitato regolamento TARI approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 settembre 2014 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28 giugno 2021, tra cui:

- *"alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile..."* (art. 22);
- *"La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.lgs. 152/2006 che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero..."* (art. 23);
- *"Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è prevista un riduzione del 30% per gli utenti appartenenti alle categorie Tabaccai (codice ATECO 472600 – categoria tariffaria n. 14 di cui all'allegato B al presente regolamento) e BAR (codice ATECO 563000 - categoria tariffaria n. 24 di cui all'allegato B al presente regolamento) presso i cui locali non siano installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero del 35% per gli utenti che, già in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione dei medesimi apparecchi, rinuncino alla predetta autorizzazione..."* (art. 24);

**RITENUTO**, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**VISTO** l'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, che prevede: *"il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo"*;

**RITENUTO** pertanto necessario stabilire, per l'anno 2022, le seguenti scadenze delle rate della Tassa sui Rifiuti – TARI:

- Prima rata: 30 giugno 2022;
- Seconda rata: 15 dicembre 2022;

**PRECISATO** che il gettito derivante dall'applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2022/2024, esercizio 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2021 e successive variazioni, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTI E RICHIAMATI** i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024 e la successiva deliberazione n. 76 del 29 novembre 2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Individuazione e nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali e del sostituto, in caso di assenza o impedimento, del funzionario responsabile dei tributi comunali per l'anno 2021"*;

**DATO ATTO** che l'argomento de quo è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare I *"Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale, Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali, Comunicazione e URP"*, nella riunione del 21.04.2022, così come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 5, comma 3 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28 giugno 2021, esecutiva, espressi dal Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Sportivi e Culturali;

**VISTO** l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CON VOTI** unanimi favorevoli n. 11, espressi in forma palese dai n 11 consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell'adozione del presente atto;
2. **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2022 di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI STABILIRE** per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze delle rate della Tassa sui Rifiuti – TARI, per l'anno 2022:
  - Prima rata: 30 giugno 2022;
  - Seconda rata: 15 dicembre 2022;



4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504 e all'art. 1 comma 666 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, determinato dalla Città Metropolitana di Milano nella misura del 5%;
5. **DI APPROVARE** misure agevolative TARI 2022 a favore delle utenze domestiche disagiate in funzione dell'indicatore ISEE relativo all'anno 2021;
6. **DI APPLICARE** per le utenze domestiche disagiate, riduzioni percentuali della parte variabile della tariffa nella misura del 60% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei famigliari il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 8.265,00 euro, e nella misura del 30% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 20.000,00 euro;
7. **DI RICHIEDERE** per l'applicazione delle riduzioni TARI 2022 di cui al punto 5 la presentazione di apposita istanza, che l'avente diritto deve inoltrare all'Ente, a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2023, allegando:
  - certificazione ISEE relativa all'anno 2021;
  - dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, in merito all'unicità dell'agevolazione per il nucleo familiare, con indicazione del codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE;
8. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione, relativa alla TARI (Tassa sui rifiuti), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. del 28 settembre 1998, n. 360.

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI  
ANNO 2022

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente del Consiglio  
Gianfranca Tesauro  
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale  
Vittorio Carrara  
Atto sottoscritto digitalmente

---